



COMPAG

FEDERAZIONE NAZIONALE
DELLE RIVENDITE AGRARIE

IL GRANO DURO IN SICILIA

9 maggio 2025 ore 10:00

Museo Diocesano, Sala Pinacoteca, via Etnea 8 - Catania

Verso il QDCA obbligatorio... cosa cambia nella difesa e nelle nutrizione delle colture

Ivano Valmori

- Accademia dei Georgofili -
- CEO Image Line -
- Direttore responsabile di AgroNotizie -




- 1 - Il QDCA - Quaderno Di Campagna dell'Agricoltore**
- 2 - L'importanza del PCG (e della relazione agricoltori/CAA...)**
- 3 - Perché è facile sbagliare nella compilazione del QDCA**
- 4 - Perché QdC® - Quaderno di Campagna® aiuta a non sbagliare**

1 - II QDCA

Quaderno Di Campagna dell'Agricoltore

Il settore agricolo resta il principale destinatario dei fondi comunitari: tra il 2021 e il 2027 la Pac, la Politica agricola comune, rappresenta circa un terzo del bilancio pluriennale europeo: **387 miliardi di euro su un totale di 1.210.**



AIUTI AL REDDITO
 10.477.775.690 €

ECOSCHEMI
 4.377.804.830 €

SOSTEGNO ACCOCCIATO
 2.626.682.895 €

SVILUPPO RURALE
 14.775.893.476 €

AIUTI SETTORIALI
 3.048.197.685 €

ASSISTENZA TECNICA
 350.703.773,00 €

 Sostegno di base al reddito per la sostenibilità
8.376.429.375 €

 Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità
1.751.121.930 €

 Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori
350.224.385 €

 Benessere animale e riduzione degli antibiotici
1.816.570.620 €

 Inerbimento colture arboree
777.960.455 €

 Olivi di particolare pregio paesaggistico
751.394.145 €

 Sistemi foraggeri estensivi
814.710.385 €

 Misure specifiche per gli impollinatori
217.169.225 €
Zootecnia
1.092.700.085 €

 Colture a superficie
1.183.758.425 €

 Colture proteiche
350.224.385 €
Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
4.461.529.684 €

 Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici
1.094.859.903 €

 Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori
74.743.558 €

 Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione
4.020.986.053 €

Insediamento dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori

 Strumenti per la gestione del rischio
2.876.069.969 €

 Cooperazione
1.090.607.910 €

 Scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione
208.667.711 €

Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/564

- **Data di Adozione:** 10 marzo 2023
- **Contenuto:** Stabilisce il contenuto e il formato dei registri sui prodotti fitosanitari che devono essere tenuti dagli utilizzatori professionali, standardizzando le informazioni da registrare e promuovendo la digitalizzazione dei registri.
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0564&utm_source=chatgpt.com

4 paginette ed una tabella

L 74/4	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	13.3.2023	L 74/5
<p>REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/564 DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 2023 concernente il contenuto e il formato dei registri sui prodotti fitosanitari tenuti dagli utilizzatori professionali a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE)</p>			
LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'ammissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 67, paragrafo 4; considerando quanto segue: (1) Conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari devono tenere registri sui prodotti fitosanitari che utilizzano, nei quali figurano la denominazione del prodotto, la data e la dose dell'applicazione e l'area e la coltura sulle quali esso è stato utilizzato. (2) A norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli utilizzatori professionali devono inoltre fornire le informazioni pertinenti a disposizione delle autorità competenti. Tali informazioni devono chiedere alle autorità competenti di fornire l'accesso alle suddette informazioni e le autorità competenti devono garantire tale accesso conformemente alla legislazione nazionale o dell'Unione applicabile. (3) La strategia «dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare sano, sano e rispettoso dell'ambiente (strategia «dal produttore al consumatore») adottata dalla Commissione nel 2020, mira a ridurre la dipendenza dai prodotti fitosanitari chimici e il loro uso. Una adeguata razionalizzazione dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari e le attive di monitoraggio e controllo delle loro efficienze basate sui registri in questione sono pertanto fondamentali per il conseguimento degli obiettivi della strategia «dal produttore al consumatore». (4) Vi sono differenze tra i regimi nazionali per quanto riguarda i registri tenuti dagli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e la loro eventuale tenuta in formato elettronico. Il presente regolamento stabilisce pertanto norme dettagliate sul contenuto e sul formato di tali registri. (5) Le suddette norme definiscono le modalità con cui devono essere registrati gli elementi descritti all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 riguardanti l'utilizzo dei prodotti fitosanitari (la denominazione del prodotto, la data, la dose, l'area e la coltura dell'applicazione), così da garantire in tutta l'Unione una qualità adeguata e uniforme dei registri tenuti a norma di tale articolo.			
<p>(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1. (2) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia «dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare sano, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020) 381 final).</p>			
L 74/6	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	13.3.2023	L 74/7
<p>HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:</p> <p>Articolo 1 Contenuto dei registri</p> <p>1. Nei registri di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 (i registri) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari forniscono le informazioni di cui all'allego del presente regolamento.</p> <p>2. Se l'utilizzazione di un'area o di una struttura in cui è stato utilizzato un prodotto fitosanitario non può essere identificata mediante l'unità fondiaria che rientra nell'ambito di uno strumento di gestione integrato di gestione dell'area, gli utilizzatori professionali forniscono le informazioni di cui all'allego del presente regolamento (CE) n. 1107/2009.</p> <p>3. Qualora ciò non fosse possibile, gli Stati membri dovrebbero fornire agli utilizzatori professionali metodi alternativi adeguati per identificare l'utilizzazione dell'area in cui è stato utilizzato il prodotto fitosanitario e, se pertinente, la posizione geografica.</p> <p>4. Per assicurare l'identificazione dei registri, le denominazioni delle colture, le situazioni in cui gli stessi devono essere registrati, se il caso, con i codici ordinati dell'Organizzazione europea e, inoltre, per la protezione delle piante (codici EPPO) e gli stadi di sviluppo delle piante, se il caso, conformemente alla monografia BBCH (2).</p> <p>5. Per evitare che gli utilizzatori professionali debbano creare più serie di registri per lo stesso utilizzo al fine di adempiere a obblighi diversi, è opportuno chiarire che gli Stati membri hanno la possibilità di imporre agli utilizzatori di includere le informazioni in combinazione con i registri previsti dall'articolo 67, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1107/2009.</p> <p>6. I registri dovrebbero essere tenuti in formato elettronico, in quanto i mezzi elettronici di registrazione dei dati sono i più adatti per consentire un'applicazione uniforme del relativo obbligo. Ciò garantisce una maggiore affidabilità dei registri, ne facilita la raccolta e la verifica da parte delle autorità competenti e, in ultima analisi, sostiene attività di monitoraggio e controllo. Gli utilizzatori professionali ed efficiaci di parte degli Stati membri. A tal fine, i formati elettronici utilizzati dovrebbero essere legge inizialmente, secondo la definizione della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).</p> <p>7. Per ridurre gli oneri amministrativi, gli utilizzatori professionali dovrebbero disporre di tempo sufficiente per la registrazione di ciascun utilizzo di prodotti fitosanitari e la conversione dei registri in formato elettronico.</p> <p>8. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari tengono i registri in un formato elettronico che sia leggibile meccanicamente, secondo la definizione dell'articolo 2, punto 13), della direttiva (UE) 2019/1024.</p> <p>9. Un utilizzatore professionale può utilizzare prodotti fitosanitari nel quadro di accordi contrattuali per altra persona fisica o giuridica. In tali casi l'utilizzatore professionale dovrebbe fornire a tale persona l'accesso ai pertinenti registri tenuti in una copia messa senza indebiti ritardi o restrizioni.</p> <p>10. Il presente regolamento non pregiudica il uso dei contenuti o i segreti per dei finali che escludono il diritto di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 conformemente al diritto dell'Unione o nazionale. La disponibilità di registri elettronici armonizzati può facilitare l'uso delle informazioni per altre finalità legittime, evitando in tal modo la duplicazione degli sforzi e riducendo l'onere per gli utilizzatori professionali e le autorità pubbliche.</p> <p>11. Per consentire agli utilizzatori professionali di prepararsi a soddisfare le prescrizioni di cui al presente regolamento, è opportuno concedere loro un periodo di tempo ragionevole prima che tali prescrizioni diventino applicabili.</p> <p>12. Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i margini.</p> <p>13. Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di monitoraggio dei prodotti fitosanitari chimici (BBCH Monographie Quodlibetum 2018, Open Agrar Reportarium, doc. 50777 a 530) (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).</p> <p>14. Dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri possono approvare, entro 10 giorni lavorativi, le norme nazionali per quanto riguarda i registri tenuti a norma di tale articolo.</p> <p>15. L'autorità competente lo richiede a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'utilizzatore professionale fornisce le informazioni contenute nei registri senza indebito ritardo.</p>			
L 74/8	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	13.3.2023	
<p>ALLEGATO</p> <p>Articolo 5 Entrata in vigore e applicazione</p> <p>Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p> <p>Eso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.</p> <p>Articolo 6 Formato dei registri</p> <p>Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN</p> <p>Articolo 7 Tempistiche della registrazione e della conversione in formato elettronico</p> <p>L'utilizzatore professionale non indebito ritardo ogni utilizzo di un prodotto fitosanitario.</p> <p>Quando non siano inizialmente creati nel formato elettronico prescritto, i registri sono convertiti in tale formato entro 30 giorni dalla data di utilizzo del prodotto fitosanitario. Per gli utilizzi dei prodotti fitosanitari sul loro territorio, gli Stati membri possono prevedere termini più brevi per la conversione nel formato elettronico prescritto.</p> <p>Per gli utilizzi dei prodotti fitosanitari sul loro territorio prima del 1° gennaio 2030, gli Stati membri possono consentire periodi più lunghi di quelli di cui al secondo comma per la conversione dei registri nel formato elettronico prescritto, purché tutti i registri siano disponibili in tale formato entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di utilizzo del prodotto fitosanitario.</p> <p>Articolo 8 Fornitura di informazioni alle autorità competenti e ad altre persone fisiche o giuridiche</p> <p>Se l'autorità competente lo richiede a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'utilizzatore professionale fornisce le informazioni contenute nei registri senza indebito ritardo.</p>			

Informazioni da includere nei registri di cui all'articolo 1					
Tipo di utilizzo	Prodotto fitosanitario utilizzato	Data dell'utilizzo	Dose dell'applicazione (4)	Ubicazione o identificazione dell'area o dell'unità trattata (5)	Dimensioni o quantità dell'area o dell'unità trattata (6)
Trattamento delle superfici (ad esempio terreni agricoli, aree ricreative, binari ferroviari, superfici non coltivate o serre diverse da quelle di cui alla riga successiva)	Denominazione del prodotto fitosanitario applicato per ettaro in chilogrammi/litri	Data e, se pertinente (7), orario d'inizio (ora)	Quantitativo di prodotto fitosanitario applicato per ettaro in chilogrammi/litri	Se disponibile, l'unità fondiaria che rientra nell'ambito della domanda di autorizzazione	Numero di ettari trattati
Trattamento di o in ambienti chiusi (quali strutture di serra e metodo di immagazzinamento con nebulizzazione/irrigazione, depositi di cereali vuoti o serre permanenti, come definite all'articolo 3, punto 27), del regolamento (CE) n. 1107/2009	Denominazione del prodotto fitosanitario applicato per metro quadrato in chilogrammi/litri	Data	Quantitativo di prodotto fitosanitario applicato per metro quadrato in chilogrammi/litri	Numeri di metri cubi o superficie (8) in metri quadrati della struttura trattata	Denominazioni delle colture, situazioni in linea con i codici EPPO, se del caso, e stadi di sviluppo in linea con la monografia BBCH (9), se pertinente
Trattamento delle semenza di prodotto fitosanitario (come patate da semina)	Denominazione del prodotto fitosanitario applicato per chilogrammo, tonnellata o numero di sementi (10) in chilogrammi/litri	Data	Quantitativo trattato in chilogrammi, tonnellata o numero di sementi	Metodo di identificazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.	Denominazioni delle colture in linea con i codici EPPO, se del caso, e numero di lotto, se del caso

1. Obbligo di registrazione per gli utilizzatori professionali

Il regolamento stabilisce che tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari (agricoltori, contoterzisti, tecnici, ecc.) devono tenere un registro dei trattamenti eseguiti sulle colture, con finalità di tracciabilità, sostenibilità e trasparenza.

2. Informazioni obbligatorie da registrare (trattamenti in campo, su derrate e concia)

Ogni intervento fitosanitario deve includere, al minimo, le seguenti voci:

- Identità dell'utilizzatore
- Data del trattamento
- Nome commerciale e numero di autorizzazione del prodotto fitosanitario utilizzato
- Coltura trattata
- Superficie trattata
- Dose applicata per ettaro
- Modalità di applicazione

3. Tempistiche per la registrazione

Le informazioni devono essere inserite nel registro al più tardi entro 30 giorni dalla data del trattamento ma ogni paese può introdurre tempistiche più restrittive in base alla norma nazionale (Italia entro 30 giorni e comunque entro la raccolta).



4. Conservazione dei registri

I registri devono essere conservati per almeno 3 anni e resi disponibili alle autorità competenti in caso di controlli.

5. Formato digitale e armonizzato

Il regolamento spinge fortemente verso l'adozione di formati digitali e strutturati, armonizzati a livello UE, così da favorire:

- l'interoperabilità tra Stati Membri;
- la raccolta dati centralizzata a fini ambientali, sanitari e statistici.

6. Estensione ai fertilizzanti (in prospettiva)

Pur essendo focalizzato sui prodotti fitosanitari, il regolamento si inserisce in un contesto normativo più ampio che, con altri atti (come la PAC 2023-2027), promuove la tracciabilità anche dei fertilizzanti. In molte nazioni, la registrazione sarà estesa anche a questi.

7. Transizione e obbligatorietà entro il 2026

Il Regolamento rappresenta un tassello della transizione digitale richiesta dalla Commissione Europea: Facoltativo nel 2024-2025, con fase di adattamento tecnica e organizzativa da parte degli Stati membri; Obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2026, anche nei registri collegati al Fascicolo Aziendale (come in Italia con il QDCA).



[Home](#) > [Normative](#) > Circolare AGEA prot. n. 21371 del 14 marzo 2024

Circolare AGEA prot. n. 21371 del 14 marzo 2024

Domanda unificata interventi SIGC a superficie, fascicolo aziendale e nuovo SIPA a partire dalla campagna 2024. Atto unico.

[Vai al documento](#)

INDICE DELLA PAGINA

Che cos'è



Atto: N° 21371/2024

Data pubblicazione 14/03/2024

NUOVO

Tipologia: NORMATIVA AGEA

Circolare AGEA prot. n. 21371 del 14 marzo 2024

Vedi la Circolare:

<https://www.agea.gov.it/portale-agea/normative/circolare-agea-prot-n-21371-del-14-marzo-2024>

Scarica la Circolare:

[https://www.agea.gov.it/portale-apigw/documents/d/agea/agea-21371-14-3-24-a-opr_circolare-coord- -campagna-2024 final](https://www.agea.gov.it/portale-apigw/documents/d/agea/agea-21371-14-3-24-a-opr_circolare-coord- -campagna-2024_final)

Scarica il tracciato record:

<https://www.agea.gov.it/portale-apigw/documents/d/agea/circolare-agea-2024-del-domanda-unificata>

All' [A.G.R.E.A](#)
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it

All' [APPAG Trento](#)
appag@pec.provincia.tn.it

All' [ARCEA](#)
protocollo@pec.arcea.it

All' [ARPEA](#)
protocollo@cert.arpea.piemonte.it

All' [A.R.T.E.A](#)
artea@cert.legalmail.it

All' [A.V.E.P.A](#)
protocollo@cert.avepa.it

All' Organismo Pagatore AGEA
protocollo@pec.agea.gov.it

All' Organismo pagatore della Regione Lombardia
opr@pec.regione.lombardia.it

All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - OPPAB
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it

All' Organismo Pagatore ARGEA Sardegna
agea@pec.agenziaargea.it

All' Organismo Pagatore della Regione Friuli Venezia Giulia
opr@certregione.fvg.it

All' C.A.A. Coldiretti S.r.l.
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it

All' C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
segreteria.caa@pec.confagricoltura.it

All' C.A.A. CIA S.r.l.
amministrazionecaa-cia@legalmail.it

All' CAA Caf Agri
caacafagli@pec.caacafagli.com

- prot. n. 2664 del 12 gennaio 2024 in materia di eco-schema 1;

2

delle parcelle agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente

3

lificazione
perimento
del Reg.

(UE) 2021/2115, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto ad una classificazione

4

5

6

7



PROPOSTA TRACCIATO RECORD

Il presente documento ha come obiettivo la definizione del dataset minimo relativo al Registro dei Trattamenti.

sheet

Piano Colturale Grafico

#1

Eventi culturali su parcelle di riferimento

#2

Trattamenti su colture

#3

Trattamenti su prodotti agricoli

#4

Trattamenti su sementi (concia)

#5

Fertilizzazione organica

#6

Fertilizzazione chimica

#7

Registro irrigazioni

#8

Sito di stoccaggio

#9

Macchine per distribuzione di agrofarmaci

#10

Registro operatori

#11

6.2 Contenuto del QDCA

Come in premessa rappresentato, lo strumento sviluppato in ambito SIAN che gestisce il QDCA consente di raccogliere una serie specifica ben definita di dati minimi a livello di coordinamento relativi ai trattamenti eseguiti dall'agricoltore su ciascun appezzamento grafico secondo il tracciato (struttura dati) definito all'allegato 3 alla presente circolare.

In particolare, i dati in questione si riferiscono alle seguenti dieci sezioni:

1. *eventi culturali su parcelle di riferimento*: sezione dedicata alla specifica delle fasi colturali e fenologiche (e.g. identificativo coltivazioni per appezzamento, fasi culturali, fasi fenologiche);
2. *trattamenti su colture*: informazioni relative ai trattamenti fitosanitari effettuati sulle colture (data e ora di inizio del trattamento fitosanitario, quantità complessiva del prodotto fitosanitario utilizzato per ettaro, avversità per la quale si è reso necessario il trattamento);
3. *trattamenti su prodotti agricoli*: informazioni sui trattamenti fitosanitari effettuati sui prodotti agricoli (e.g. quantità complessiva del prodotto fitosanitario utilizzato per metro cubo/metro quadro, modalità di applicazione);
4. *trattamenti su sementi (concia)*: informazioni relative ai trattamenti fitosanitari effettuati sulle sementi (e.g. numero di registrazione del formulato, quantitativo trattato in chilogrammi, tonnellate o numero di sementi);

5. *fertilizzazione zootecnica o da matrici organiche*: dati riguardanti i fertilizzanti utilizzati e le modalità di utilizzo degli stessi (e.g. classificazione fertilizzante derivante da normativa, superficie interessata dalla distribuzione);
6. *fertilizzazione chimica*: dati riguardanti i fertilizzanti utilizzati e le modalità di utilizzo degli stessi (e.g. tipo di fertilizzante, quantità di fertilizzante apportato, data di distribuzione);
7. *registro irrigazioni*: informazioni sulla gestione dell'irrigazione degli appezzamenti (e.g. superficie interessata dalla distribuzione, fertirrigazione);
8. *sito di stoccaggio*: censimento dei materiali contenuti nei siti di stoccaggio (e.g. fitofarmaci presenti in stock, fertilizzanti presenti in stock);
9. *macchine per distribuzione di agrofarmaci*: sezione dedicata all'inserimento dei dati relativi ai macchinari utilizzati per effettuare i trattamenti;
10. *operatori*: informazioni riguardanti gli operatori che effettuano i trattamenti.

2 - L'importanza del PCG (e della relazione agricoltori/CAA...)

Agosto 2024




Maggio 2025




Da una foto all'anno... ad un filmato costante di tutte le modifiche aziendali

Il “Flusso dei dati”



3 - Perchè è facile sbagliare nella compilazione del QDCA




**DIFESA
INTEGRATA**




Disciplinari di produzione regionali
(in vigore il giorno del trattamento)

3. Sostanze diverse da quelle di cui alle sezioni 1 e 2	
Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni o limitazioni per l'uso
Silicato d'alluminio (caolino)	
Idrossido di calcio	Se utilizzato come fungicida, solo su alberi da frutta, compresi i vivai, per combattere la <i>Nectria galligena</i> .
Biossido di carbonio	
Compensi del rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poliglia boudotese e solfato di rame tribasico	Massimo 6 kg di rame per ettaro l'anno. Per le colture perenni, in deroga al paragrafo precedente, gli Stati membri possono autorizzare l'uso, in un massimo del limite massimo di 6 kg di rame, a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni non sia dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 kg.
Fosfato di diammonio	Solo come sostanza attrattiva nelle trappole
Etilene	È autorizzato solo in ambienti chiusi come fitoregolatore. Le autorizzazioni sono limitate agli utilizzatori professionali.
Acidi grassi	Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida.
Fosfato ferro (ortofosfato di ferro (III))	Preparati da spruzzare in superficie tra le piante coltivate.
<i>Kieselguhr (terra distonacea)</i>	

**Sostanze attive ammesse
da Regolamento UE**
2021/1165 del 15 luglio 2021
(in vigore il giorno del trattamento)




Disciplinari di produzione regionali
(in vigore il giorno del trattamento)



Vincoli da etichetta
(in vigore il giorno del trattamento)

deroga

Deroghe temporali
(in vigore il giorno del trattamento)



BOLLETTINO

Bollettini territoriali
(in vigore il giorno del trattamento)



Cosa è successo negli ultimi 365 giorni?

Nella banca dati Fitogest® oggi risultano a catalogo **1.794** prodotti fitosanitari.

Di questi, ben **739** hanno subito variazioni dell'etichetta nell'ultimo anno (il **41%**).

Su questi 739 prodotti le variazioni sono state complessivamente **1.021** (1,37 in media per ogni prodotto).

Quindi, se nel nostro magazzino un anno fa avevamo 10 prodotti fitosanitari, nel tempo almeno 4 sono stati sottoposti a cambi di etichetta e di questi almeno 1 ha avuto più cambi di etichetta nell'anno!









Agrinput


Scopri quali agrofarmaci usare

Progettata per iPad. Non verificata per macOS.

The screenshot displays the Agrinput app's user interface on an iPad. At the top, there is a large image of a product label for 'OVIPRON TOP'. Below the image, the product name 'OVIPRON TOP' is centered in white text. A green button labeled 'Autorizzato' is visible above the registration number. The registration number '11416' is displayed in bold black text. To the right of the number, the date '23 di luglio del 2002' is shown. Below this section, there is a white rectangular box titled 'SDS onDemand' containing the text 'Schede di sicurezza, etichette e comunicazioni obbligatorie relative al prodotto'. A green button labeled 'UPL Italia' is located within this box. Further down, there is another section titled 'Fitogest' with the sub-section 'Scopri di più su Fitogest'. This section includes the same registration number and date. A green button labeled 'Scopri di più' is present here. At the bottom of the screen, there is a section titled 'Aggiungi prodotto alle collezioni' with a green button labeled 'Scegli'. The bottom navigation bar features five icons: Home, Cerca (Search), Storia (History), and Profilo (Profile). The 'Cerca' icon is highlighted with a purple circle.

agrinput®

Home




agrinput[®]

Scansione




agrinput[®]

Pagina Prodotto



agrinput[®]

Pagina Prodotto



agrinput®



Agrofarmaci



- Tipologia (Agrofarmaco)
- Tipo di azione

- Anticrittogamico / Fungicida
- Diserbante
- Insetticida
- Rodenticida
- Acaricida
- Bagnante / Adesivante
- Cattura massale
- Coadiuvante
- Confusione sessuale
- Disorientamento e distrazione

- Elicitore
- Fisiofarmaco
- Fitoregolatore
- Geodisinfestante
- Geodisinfettante
- Molluschicida
- Nematocidi
- Repellente
- Safener
- Antideriva

- Numero di registrazione e data
- Codice UFI (se disponibile)

agrinput®



Agrofarmaci

Situazione registrativa

Simboli verdi

- Autorizzato
- Autorizzato Art. 10 D.P.R. 290/2001
- Autorizzato Art. 34 Reg. 1107/2009
- Autorizzato con procedura zonale
- Autorizzato in deroga (art. 53 Reg. 1107/2009)
- Autorizzato in regime di Riconoscimento Reciproco
- Ri-registrato
- Ri-registrato (Air 1 Fase 1)

Simboli arancioni

- Autorizzato provvisoriamente

Simboli rossi

- Revocato (con date di smaltimento previste)
- Scaduto
- Sospeso



agrinput®



Agrofarmaci



- le date di scadenza per:
 - **verdi** (autorizzati e ri-registrati)
 - **arancio** (autorizzati provvisoriamente)
- le date di smaltimento per:
 - **rossi** (revocati)
- la **data di inizio validità dell'ultima etichetta disponibile**;
- l'icona per **scaricare l'ultima etichetta disponibile**;
- l'icona per **scaricare l'ultima SDS o IDS disponibile**;
- l'indicazione su **quale registro AGEA** va registrato quel prodotto:
 - agrofarmaci: **registro dei trattamenti**
 - fertilizzanti (e biostimolanti...): **registro delle fertilizzazioni**
 - corroboranti: **registro dei corroboranti**
 - sostanze di base: **registro delle sostanze di base**
 - ausiliari: **registro dei lanci in campo**

agrinput®



Agrofarmaci



4 - Perché QdC[®] - Quaderno di Campagna[®] aiuta a non sbagliare



Fitogest®



Fertilgest®



Plantgest®



Macgest®

Disciplinari SQNPI

Controlli a Gennaio 2025	
Totale	118
Alert certificati aziendali	4
Etichette ministeriali	22
Disciplinari di Produzione Integrata	49
PAC 2023-2027 - Prescrizione	15
Piani di fertilizzazione	15
Sostanze di base	6
Corroboranti	2
Piani di Utilizzazione Agronomica - PUA	5



SOCCORSO



QdC® - Quaderno di Campagna®

118 
SOCORSO



Grazie per l'attenzione



IMAGE LINE®
AGRODIGITAL HUB

Via G. Marcucci, 23-24 - 48018 Faenza (RA) - Italy

Tel +39 0546 680688 - www.imageline.it - info@imageline.it

C.F./P.I. 01070780398 ® Marchi registrati: Image Line® S.r.l. Unipersonale dal 1990.